

# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## DECRETO 22 febbraio 2007, n. 31

**Regolamento concernente modalità di gestione e funzionamento del fondo per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici, in attuazione dell'articolo 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157.**

**G.U. n. 72 del 27 marzo 2007**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici» e, in particolare, l'articolo 1, il quale attribuisce ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali;

Visto il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge n. 157/1999 aggiunto dall'articolo 39-quaterdecies, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, con il quale e' stabilito che le risorse erogate ai partiti politici ai sensi della stessa legge n. 157 costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici beneficiari delle stesse e che i creditori dei partiti e movimenti politici non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave;

Visto il comma 2 dell'articolo 6-bis della predetta legge n. 157/1999 che prevede l'istituzione di un fondo di garanzia, alimentato dall'1 per cento delle risorse stanziare per i fondi indicati dall'articolo 1 della citata legge n. 157/1999, per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca antecedente all'entrata in vigore della presente normativa con modalita' di gestione e funzionamento stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, con la quale nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e' stato istituito, tra l'altro, il capitolo 1638 denominato «Fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali»;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 193/MIX/13646 del 30 novembre 2006;

A d o t t a  
il seguente regolamento:

Art. 1.  
Costituzione del Fondo di garanzia

1. Il Fondo di garanzia per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici e' costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.

2. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1, calcolate annualmente sulla base di quanto spettante ai movimenti e partiti politici secondo le previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 157/1999, affluiscono su un apposito conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

#### Art. 2.

Oggetto ed efficacia della garanzia statale

1. Ai fini del presente decreto per debiti maturati si intendono quelli a fronte di crediti comprensivi di tutti gli elementi di certezza, liquidita' ed esigibilita' per procedere all'adempimento dell'obbligazione. Nel caso di titoli giudiziari tali requisiti si intendono soddisfatti con il deposito degli stessi anche se intervenuto successivamente alla data del 5 giugno 1999.

2. La garanzia del Fondo opera quale garanzia di ultima istanza volta al ripianamento delle perdite che i creditori dei partiti e movimenti politici dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva relative alle altre eventuali garanzie primarie reali o fideiussorie dei partiti medesimi o di soggetti terzi.

#### Art. 3.

Motivi di non operativita' della garanzia del Fondo

1. Sono motivi di non operativita' della garanzia del Fondo:

a) il ritardo non giustificato e la non tempestivita' nel dare corso alle procedure esecutive che ha pregiudicato o, comunque, non consentito il recupero del credito;

b) l'omessa querela in danno del custode dei beni sottoposti a sequestro o pignoramento nel caso di distruzione, sottrazione o alienazione degli stessi.

#### Art. 4.

Richiesta di operativita' della garanzia statale

1. La richiesta di escussione della garanzia e' presentata tramite raccomandata dai creditori al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio V, di seguito denominato «Ministero» e, per conoscenza all'amministrazione del partito o movimento politico interessato, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Alla richiesta deve essere allegata idonea documentazione comprovante:

a) la sussistenza del debito maturato antecedentemente alla data del 5 giugno 1999;

b) i risultati delle procedure di recupero attivate dai creditori.

3. Gli amministratori entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma 1 trasmettono al Ministero la documentazione comprovante la costituzione del debito anteriormente al 5 giugno 1999 nonche' le vicende di natura amministrativa e giudiziaria relative al debito stesso.

4. Il Ministero puo' richiedere ai creditori ed agli amministratori ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'attivazione

della garanzia statale.

5. Il Ministero provvede all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle stesse e al relativo pagamento ripartendo ogni anno le disponibilita' del Fondo in misura proporzionale alle richieste, dopo aver accertato la sussistenza dei crediti e l'ammontare delle perdite. La ripartizione proporzionale e' effettuata ogni anno sui crediti residui fino alla loro completa estinzione.

6. Le domande relative ai crediti sub-iudice sono accolte con riserva salvo l'esito del giudizio. Essi hanno accesso alla ripartizione al momento dello scioglimento della riserva stessa.

#### Art. 5.

##### Determinazione della perdita da rimborsare

1. L'importo della perdita che il Fondo puo' rimborsare e' composta dall'ammontare del credito rispondente ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativa della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 febbraio 2007

Il Ministro: Padoa Schioppa

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2007

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1

Economia e finanze, foglio n. 353